

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente


Delibera n. 67/2020

## ILCONSIGLIO SNPA

<b>VISTO</b>	che, ai sensi dell'art.13 della L. 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Funzionamento del Consiglio SNPA approvato con Delibera n. 13/2017 del 31 maggio 2017 in cui tra l'altro si introducono i Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC) con il compito di istruire, approfondire e articolare gli elementi necessari al Consiglio stesso per adottare le formali decisioni e/o i necessari atti;
<b>VISTA</b>	l'approvazione del Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
<b>CONSIDERATO</b>	che all'interno del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della L.132/2016;
<b>VISTA</b>	altresì la Delibera n. 36/2018 del 9 maggio 2018 con cui il Consiglio ha approvato la tabella contenente la denominazione dei sette Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC), il relativo Coordinamento, la descrizione sintetica delle attività attribuite e gli obiettivi individuati;
<b>CONSIDERATO</b>	che la legge 2 novembre 2019, n. 128 ha modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 introducendo nuovi e maggiori compiti di controllo per il SNPA e l'urgenza di dover adottare un approccio condiviso ed omogeneo delle Agenzie in merito alle diverse competenze attribuite alle stesse sia in fase istruttoria nel supporto alle Autorità competenti nel rilascio delle autorizzazioni sia in fase di controllo;
<b>CONSIDERATA</b>	la riserva espressa, contenuta nella predetta norma, relativa all'esercizio della facoltà di delega da parte dell'ISPRA, l'Istituto provvederà a delegare le Agenzie regionali con proprio provvedimento;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'art. 184-ter, comma 3-ter della legge sopramenzionata stabilisce che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti,

A





Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

	ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione;
<b>VISTI</b>	il documento prodotto del SO VI/07-01 - Ciclo dei rifiuti nell'ambito del TIC VI "Omogeneizzazione tecnica" allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante, trasmesso dal Coordinatore del SO, nelle more della definizione di una specifica procedura di validazione di prodotti tecnici;
<b>RITENUTO</b>	di adottare il documento come proposto dal predetto Sottogruppo operativo di lavoro;
<b>VISTO</b>	l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

### DELIBERA

1. di approvare il documento "*Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006*", che è parte integrante della presente delibera;
2. di dare mandato al SO VI/07-01 - Ciclo dei rifiuti nell'ambito del TIC VI "Omogeneizzazione tecnica" – di proporre la revisione della citata Linea guida solo a valle delle risultanze dei controlli, che saranno effettuati nel primo anno di applicazione della norma, e di fornire supporto alle Agenzie per l'applicazione della stessa;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato all'ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito [www.snambiente.it](http://www.snambiente.it);
5. di dare altresì mandato all'ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma,

06 FEB. 2020

Il Presidente  
Stefano Laporta

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge 28 giugno 2016, n.132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

Esso costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA.

La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali. Tale attività si esplica anche attraverso la produzione di documenti, prevalentemente Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema SNPA e le persone che agiscono per suo conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in queste pubblicazioni.

Citare questo documento come segue:

"Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006"

Delibera del consiglio SNPA. Seduta del 06.02.2020.  
Doc. n. 67/2020 - Linee Guida SNPA XX/2020.

ISBN xxxxx

© Linee Guida SNPA, XX/2020

Riproduzione autorizzata citando la fonte.

L'impostazione, il coordinamento e la stesura finale della presente linea guida sono stati curati da Valeria Frittelloni (ISPRA)

Componenti GdL SNPA :

Barbara Villani, Daniele Salvatori, Richard Ferrari (ARPAE), Cristina Sgubin, Lorenza Bevilacqua, Laura Catalano (ARPA Friuli Venezia Giulia), Simone Dionisi (ARPA Lazio), Sabrina Sicher, Silvia Storace, Federica Stangotto (ARPAL), Stefano Cartaro, Giampaolo Disante (ARPA Marche), Emma Porro, Domenico Marchesini (ARPA Lombardia), Elena Foddanu (ARPA Piemonte), Francesco Cinti, Alessandra Santucci (ARPA Umbria), Lorena Franz, Luca Paradisi (ARPAV), Alberto Grosso (ARPA Campania), Marina Viozzi, Lucia Muto, Francesca Minniti, Fabio Ferranti (ISPRA)

Coordinamento della pubblicazione online:

Daria Mazzella – ISPRA

Copertina: Ufficio Grafica ISPRA

Autori delle foto : Fabio Ferranti

Febbraio 2020

### Abstract

L'innovazione normativa introdotta dalla L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha modificato l'articolo 184 ter del D.lgs n.152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Con questa Linea Guida il SNPA presenta un primo strumento per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli sul territorio nazionale.

The regulatory innovation introduced by Law 128 of 02 November 2019, published in the Official Gazette No. 257 of 2/11/19, converting the decree-law of 3 September 2019, n. 101, (urgent provisions for the protection of work and for the resolution of the corporate crisis), published article 184 ter of Legislative Decree no. 152/2006, on the cessation of the qualification of refusal. With this Guideline, the SNPA presents a first tool to ensure the harmonization, effectiveness and homogeneity of controls on the national territory.

### Parole chiave:

rifiuti, controlli, recupero, end of waste, cessazione, prodotti, materiali

### Key words:

waste, controls, recovery, end of waste, cessation, products, materials

## INDICE

1	INTRODUZIONE .....	5
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	5
2.1	Dettaglio delle procedure .....	6
3	FINALITÀ DELLA LINEA GUIDA.....	8
4	CRITERI CONDIVISI PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DELLE AGENZIE IN FASE ISTRUTTORIA NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	11
4.1	Approfondimenti possibili nell'istruttoria tecnica per la valutazione della cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso .....	19
4.2	Aspetti tecnico-impiantistici e gestionali specifici da valutare in fase di istruttoria .....	22
4.3	Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti.....	23
4.4	Attività sperimentali per la definizione della cessazione della qualifica di rifiuto ex art.211 d.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 29 sexies comma 9 ter.....	24
5	CRITERI CONDIVISI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO.....	26
5.1	Metodologia per la scelta del campione degli impianti da sottoporre a controllo.....	26
5.2	Preparazione dell'ispezione.....	27
5.3	Esecuzione dell'ispezione .....	28
5.4	Controlli sui rifiuti in ingresso .....	29
5.4.1	Modalità di accettazione del rifiuto in impianto.....	29
5.4.2	Stoccaggio del rifiuto in ingresso.....	29
5.4.3	Congedo automezzo .....	30
5.5	Controlli sul processo di recupero .....	32
5.5.1	Processo di gestione .....	33
5.5.2	Operazioni di recupero/ riciclaggio .....	33
5.6	Controlli sui prodotti in uscita .....	35
5.6.1	Cessazione della qualifica di rifiuto.....	36
5.6.2	Stoccaggio provvisorio del materiale che ha cessato di essere rifiuto presso l'impianto di produzione .....	38
5.6.3	Attività ispettiva del prodotto in uscita .....	39
5.6.4	Conformità alle norme di riferimento del prodotto .....	39
5.6.5	Competenze in materia di controllo.....	43
5.7	Controlli sulle attività sperimentale per la definizione di criteri EoW .....	43
5.8	Sintesi degli adempimenti .....	43
6	MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA.....	44

# 1 INTRODUZIONE

La presente Linea guida è stata elaborata dal Sottogruppo operativo VI/07-01 - Ciclo dei rifiuti nell'ambito del programma triennale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 2018-2020. La linea guida restituisce una prospettiva del SNPA unitaria e trasparente del complesso tema della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs.n. 152/06, come modificato dalla Legge 128 del 02/11/2019. In particolare, la linea guida intende dotare il SNPA di un approccio condiviso ed omogeneo delle Agenzie in merito alle diverse competenze

attribuite alle stesse sia in fase istruttoria nel supporto alle Autorità competenti nel rilascio delle autorizzazioni sia in fase di controllo. Resta fermo che la procedura di cui all'art. 184 ter comma 3 ter non esaurisce i controlli a cui il gestore può essere sottoposto.

La presente linea guida sarà revisionata sulla base delle risultanze dei controlli effettuati nel primo anno di applicazione della norma.

La presente Linea Guida è stata redatta in applicazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132

# 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

*L'end of waste*, ovvero la *Cessazione della qualifica di rifiuto*, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Nel recepire la direttiva 2008/98, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 184-ter, "*Cessazione della qualifica di rifiuto*", che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva prevede che l'operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti. Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un'operazione di recupero a tutti gli effetti. In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che



sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

## 2.1 Dettaglio delle procedure

Il comma 3 ter dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006, istituisce un sistema di controlli delle autorizzazioni rilasciate "caso per caso" adottati, riesaminati o rinnovati, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente.

In particolare, si stabilisce che "l'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dall'ISPRA controlli *a campione*, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione".

Il procedimento di controllo deve concludersi entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il controllo di cui al comma 3 ter dell'art. 184 ter riguarda gli impianti di recupero di cui al comma 3-bis, ovvero quelli per i quali le autorità competenti hanno adottato, riesaminato o rinnovato nuovi provvedimenti autorizzatori dalla data di entrata in vigore della legge 128/2019 (3 novembre 2019). I suddetti controlli riguardano da una parte la conformità all'atto di autorizzazione e dall'altra la conformità alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter.

Nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione rilasciato si riferisca a un impianto non ancora in esercizio la verifica non può iniziare prima dell'avvio effettivo dello stesso.

Le fasi procedurali possono così sintetizzarsi:

- L'Ispra (o ARPA/APPA delegata) deve controllare, "a campione", la conformità delle modalità operative/gestionali degli impianti alle condizioni "generali" EoW e agli atti autorizzatori, concludendo il procedimento entro 60 giorni "dall'inizio della verifica".
- La scelta del campione sarà effettuata con le modalità indicate nel § 5.1.
- L'inizio della verifica sugli impianti coincide con la data del primo giorno di controllo presso l'impianto / installazione in contraddittorio con il gestore, sentita formalmente e preventivamente l'Autorità competente sul singolo procedimento e quindi da tale data decorrono i 60 giorni di cui al punto successivo.
- Gli esiti della verifica (sia in caso di conformità che di non conformità) vanno comunicati "entro 15 giorni" al Ministero dell'Ambiente, all'ISPRA, all'Autorità competente e al Gestore. Negli esiti del controllo sono distinti i rilievi relativi alla conformità agli atti autorizzativi da quelli alle condizioni di cui al comma 1 dell'art.184 ter.
- Il Ministero dell'Ambiente, ricevuta la "comunicazione" dall'Ispra o dall'ARPA deve adottare proprie conclusioni (entro 60 giorni) e trasmetterle all'Autorità competente. L'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione Ispra/Arpa di non conformità deve essere motivato.
- In caso di non conformità, le Autorità competenti, che hanno rilasciato le autorizzazioni con propri criteri dettagliati, devono avviare un procedimento finalizzato all'adeguamento, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni del Ministero dell'Ambiente – ovvero disporre la revoca dell'autorizzazione, nel caso di mancato adeguamento – e comunicare "tempestivamente" allo stesso Dicastero la conclusione del procedimento (se decorsi 180 giorni dalla trasmissione delle conclusioni all'autorità

competente il procedimento di adeguamento non risulta "*avviato o concluso*", il Ministero dell'Ambiente può intervenire in via sostitutiva, previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta).

- L'ISPRA redige una relazione annuale sulle verifiche e sui controlli effettuati ai sensi della norma in esame e la comunica al Ministero dell'Ambiente ed alle Autorità Competenti entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Sulla base degli esiti dell'attività condotta dal SNPA, in ottemperanza ai compiti affidati dall'art. 184 ter del d.lgs. 152/2006, la presente Linea Guida potrà essere aggiornata.

L'attività di controllo a campione affidata ad ISPRA o alle ARPA delegate, di cui al comma 3-ter dell'art.184-ter del d.lgs. 152/2006, come introdotto dalla Legge di conversione n.128/2019, andrà svolta secondo il procedimento di controllo previsto dal medesimo articolo. Sono, comunque, fatti salvi i procedimenti conseguenti di altra natura, differenti e ulteriori, previsti dalla legge in caso di accertata non conformità della gestione degli impianti agli atti autorizzatori rilasciati e/o alle norme vigenti



### 3 FINALITÀ DELLA LINEA GUIDA

Il sistema dei controlli istituito dall'art. 184 ter, comma 3 ter prevede che al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'articolo 4 comma 4 della L. 132/2016 prevede che l'ISPRA adotti, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

L'art. 6 della legge 132/2016 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo.

La presente LG si propone in via prioritaria di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell'ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter. Infatti, la legge 128/2019 ha attribuito al SNPA nuovi compiti di controllo della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tanto premesso la linea guida intende fornire un supporto per omogeneizzare l'attività ispettiva sul territorio.

Gli aspetti principali del processo di recupero/riciclaggio che possono essere ispezionati includono la valutazione di:

- rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di recupero/riciclaggio;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Di seguito si sintetizzano le quattro fasi principali di ispezione utili a guidare il SNPA nell'implementazione del sistema di controllo previsto dall'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 14 bis della Legge 128/19:

- a. La definizione di una strategia e pianificazione delle ispezioni anche finalizzata a identificare il campione da sottoporre a controllo come prescritto dalla norma
- b. Preparazione ed esecuzione dell'ispezione
- c. Segnalazione dei risultati dell'ispezione
- d. Monitoraggio delle prestazioni e rendicontazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

La cessazione della qualifica di rifiuto è un tema che richiede non solo la verifica dell'applicazione della disciplina dettata dalla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e dalle disposizioni nazionali in materia, ma anche di altre

norme quali la Direttiva sulle emissioni industriali, il Regolamento sulla spedizione dei rifiuti, il Regolamento REACH e gli standard tecnici del prodotto (ISO, EN, marcatura CE, UNI).

Il considerando 17 della direttiva 851/2018/UE, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, stabilisce che "al fine di prevenire le spedizioni illegali di rifiuti e di sensibilizzare gli Stati membri e gli operatori economici, dovrebbe esserci una maggiore trasparenza riguardo agli approcci degli Stati membri allo stato di cessazione della qualifica di rifiuto".

È indiscutibile che le autorità di controllo debbano svolgere un ruolo importante per contribuire a quest'obiettivo.

L'articolo 34 della direttiva 851/2018/UE impone alle autorità competenti di sottoporre gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, che raccolgono o trasportano rifiuti su base professionale, intermediari e commercianti e gli stabilimenti o le imprese che producono rifiuti pericolosi, a ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.

Le ispezioni, relative alle operazioni di raccolta e trasporto, riguardano l'origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell'ambito del sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), in particolare per quanto riguarda la frequenza e l'intensità delle ispezioni.

Inoltre, è opportuno tenere in considerazione alcuni criteri minimi generali non vincolanti per le ispezioni ambientali stabiliti dalla Raccomandazione 2001/331/CE tra cui:

- visite al sito;
- monitoraggio del raggiungimento degli standard di qualità ambientale;
- esame di relazioni e dichiarazioni di audit ambientale;
- esame e verifica di qualsiasi auto-monitoraggio effettuato da o per conto di operatori di impianti soggetti a controllo;
- valutazione delle attività e delle operazioni svolte presso l'installazione soggetta a controllo;
- controllo dei locali e delle attrezzature pertinenti (compresa l'adeguatezza con cui è mantenuto) e l'adeguatezza della gestione ambientale nel sito;
- verifica delle registrazioni pertinenti conservate dagli operatori di impianti soggetti a controllo.

Inoltre, l'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 detta la disciplina per l'autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in particolare individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di prevenzione, sostenibilità, proporzionalità previsti dall'art. 178 dello stesso decreto. Nello specifico, il comma 5 del citato art. 208 prevede che, per l'istruttoria tecnica della domanda di autorizzazione, le Regioni possano avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Come indicato nel suddetto articolo 208 l'autorizzazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi a essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Inoltre, le Agenzie ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06 sono chiamate ad esprimere parere con riferimento alla modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

La presente linea guida intende fornire anche un supporto alle Agenzie in considerazione del ruolo che sono chiamate a svolgere nella fase istruttoria tecnica di rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui le Autorità competenti intendano avvalersi del supporto tecnico delle Agenzie.

## 4 CRITERI CONDIVISI PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DELLE AGENZIE IN FASE ISTRUTTORIA NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

In considerazione del fatto che il comma 5 del citato art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che per l'istruttoria tecnica della domanda di autorizzazione le Regioni possano avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si ritiene opportuno individuare, con il presente documento, modalità comuni per l'analisi tecnica in fase istruttoria a supporto all'Autorità competente.

Le Agenzie sono chiamate, nell'ambito della conferenza dei servizi, a esprimere il parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del d.lgs. 152/06. Inoltre, qualora richiesto dalle Autorità competenti, svolgono l'istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

La standardizzazione del procedimento istruttorio può risultare di fondamentale importanza per garantire l'omogeneità sul territorio e migliorare l'efficacia del successivo controllo di conformità della gestione e della produzione di EoW rispetto agli atti autorizzatori rilasciati, nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter.






Figura 4.1 Diagramma di flusso per le attività di supporto tecnico in fase istruttoria

Tabella 4.1 - Sintesi degli elementi analizzare in fase di istruttoria tecnica nel rilascio dell'autorizzazione

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.		Supporto di ISPRA/ARPA/APPA nella fase di istruttoria tecnica di un'autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto <sup>1</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni/criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni/criteri
Condizioni	a)	Definire l'uso o gli usi della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere indicati i potenziali utilizzi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione dell'uso previsto (ad es. processo, funzione, Descrizione della materia prima o oggetto sostituita</li> <li>2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c)</li> <li>3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese</li> </ol>	E' necessario che si possa individuare in modo certo e univoco come sarà reimpiegato l'EoW	<p><b>Sezione "Condizioni" – lett a)</b>  Descrizione dettagliata degli usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima.</p> <p>Nel caso di <b>attività sperimentale</b> (art. 211) di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere gli utilizzi possibili</p>
		La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici			

<sup>1</sup> Ulteriori informazioni sono contenute in: MIW, IMPEL, Making the circular economy work. Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (prevention and re cycling of waste). Practical tool 1, Part A. <https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2019/08/Guidance-Making-the-Circular-Economy-Work.pdf>

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.		Supporto di ISPRA/ARPA/APPA nella fase di istruttoria tecnica di un'autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto <sup>1</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni/criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni/criteri
Condizioni	b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</li> <li>Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc..</li> <li>Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</li> <li>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</li> </ol> </li> <li>Descrizioni delle tempistiche di stoccaggio del prodotto/oggetto: deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto</li> </ol>		<p><b>Sezione "Condizioni" – lett b)</b>  Descrizione degli esiti della valutazione istruttoria sull'esistenza di un potenziale mercato/domanda per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.  Definizione delle modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto</p>
Condizioni	c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità a Standard tecnici	<ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio: <ol style="list-style-type: none"> <li>Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</li> <li>Norme tecniche di prodotto europee/nazionali</li> <li>Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri</li> <li>Criteri EoW nazionali</li> <li>Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti</li> <li>Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</li> </ol> </li> </ol> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove</li> </ol>	Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico	<p><b>Sezione "Condizioni" – lett c)</b>  Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Se esistenti, sono da preferire standard internazionali, UE o statali rispetto a criteri caso per caso. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.</p>

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.		Supporto di ISPRA/ARPA/APPA nella fase di istruttoria tecnica di un'autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto <sup>1</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni/criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni/criteri
			<p>possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p> <p>3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>		
Condizioni	c) sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità a standard ambientali	<ol style="list-style-type: none"> <li>Devono essere indicati gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo</li> <li>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</li> <li>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</li> <li>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</li> </ol>	E' anche possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.	<p><b>Sezione "Condizioni" – lett c)</b>                      Definizione degli standard ambientali della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.                      Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica, per ciascun utilizzo.                      Qualora in fase istruttoria si rilevi la garanzia che l'utilizzo della sostanza/oggetto non porterà impatti complessivi negativi sulla salute e sull'ambientale per specifici utilizzi, può non essere necessario stabilire alcun limite ambientale.</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</p>



Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.		Supporto di ISPRA/ARPA/APPA nella fase di istruttoria tecnica di un'autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto <sup>1</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni/criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni/criteri
Condizioni	d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Dimostrare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima	<p>Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate, in modo alternativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura</li> <li>2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)</li> <li>3. Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili</li> <li>4. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</li> </ol> <p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p>	In sede di istruttoria può risultare utile un coinvolgimento delle AUSL / ASL/ ULSS per quanto concerne la valutazione degli aspetti sanitari	<p><b>Sezione "Condizioni" – lett d)</b></p> <p>Descrizione delle modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'Autorità Competente.</p> <p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.		Supporto di ISPRA/ARPA/APPA nella fase di istruttoria tecnica di un'autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto <sup>1</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni/criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni/criteri
			In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale		
Criteri dettagliati	a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	Devono essere descritte le tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso  Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.		Si suggerisce di accettare i codici XXY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare	<b>Sezione "Criteri dettagliati" – lett a)</b> Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto
	b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.			<b>Sezione "Criteri dettagliati" – lett b)</b> Devono essere indicati i processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del d. lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I, e i parametri di processo sa

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.		Supporto di ISPRA/ARPA/APPA nella fase di istruttoria tecnica di un'autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto <sup>1</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni/criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni/criteri
					monitorare, se previsti. In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV, nonché la preparazione per il riutilizzo.
	c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario		Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.		<b>Sezione "Criteri dettagliati" – lett c)</b> Fare riferimento alla condizione lett. c) e d). Specificare, se pertinente, altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a)
	d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso		Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovvero sia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Il sistema di gestione può essere certificato oppure interno all'Azienda; in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in sede di istruttoria	<b>Sezione "Criteri dettagliati" – lett d)</b> Indicare i contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.		Supporto di ISPRA/ARPA/APPA nella fase di istruttoria tecnica di un'autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto <sup>1</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni/criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni/criteri
Criteri dettagliati	e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ragione sociale del produttore</li> <li>2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto</li> <li>3. La quantificazione del lotto di riferimento</li> <li>4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.</li> </ol>			<p>Sezione "Criteri dettagliati" – lett e)</p> <p>Deve essere allegato il modello di dichiarazione di conformità.</p>

#### 4.1 Approfondimenti possibili nell'istruttoria tecnica per la valutazione della cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, che si applicano alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, possono essere prese come riferimento tecnico nelle

valutazioni istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni caso per caso, anche valutandole ed adattandole in considerazione delle novità tecnologiche intervenute.

I suddetti criteri ministeriali contengono alcune indicazioni tecniche che possono trovare una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184 ter, come si può evincere dalla tabella 4.2 che segue.

Tabella 4.2 – Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate

Criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter, comma 3 (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05
Materiali in entrata ammissibili	Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Attività di recupero
Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti



Qualora l'autorizzazione caso per caso, con esclusione delle autorizzazioni rilasciate in base ai regolamenti comunitari e ai decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, faccia riferimento esplicitamente o meno alle norme tecniche individuate dai suddetti decreti, è necessario in fase istruttoria approfondire la valutazione dei criteri dettagliati di cui alle lettere d) ed

e) del citato comma 3, rispettivamente relativi ai sistemi di gestione e alla dichiarazione di conformità.

Dal punto di vista operativo quindi possono presentarsi le situazioni riportate in tabella 4.3, colonna 1. Nella colonna 2 sono schematizzate le indicazioni circa le modalità di valutazione che possono essere adottate nei singoli casi.

Tabella 4.3- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate.
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di stoccaggio. 3. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Criteri dettagliati d) ed e); 2. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 3. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; La condizione c) è già verificata. Verificare la condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali	<p>I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. verifica delle le nuove specifiche tecniche e/ ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1;</li> <li>2. criteri dettagliati d) ed e);</li> <li>3. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte;</li> <li>4. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte;</li> <li>5. verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento</li> <li>6. verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1;</li> </ol>
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)	<p>I criteri devono essere riportati nell'atto autorizzativo. Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6. Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e);</p>
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 D. Lgs 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.

## 4.2 Aspetti tecnico-impiantistici e gestionali specifici da valutare in fase di istruttoria

In linea di principio gli impianti di recupero devono essere dotati di:

- una zona di conferimento/accettazione del rifiuto (pesa, controllo radiometrico se necessario e ufficio accettazione)
- una zona di sosta degli automezzi in attesa della verifica di conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso
- una zona di stoccaggio dei rifiuti scaricati prima dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione
- una zona di stoccaggio dei rifiuti in ingresso non conformi
- un'area di processo ed eventuale pretrattamento
- un'area per l'eventuale stoccaggio dell'EoW in attesa di conclusione delle verifiche pre immissione sul mercato
- zone separate di stoccaggio del rifiuto rispetto EoW e di carico dei mezzi in uscita.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente impermeabilizzate ed eventuali sversamenti dagli automezzi devono essere raccolti e convogliati separatamente, devono inoltre essere strutturate in modo da minimizzare le emissioni odorigene e le polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio del rifiuto.

Devono essere presenti adeguati sistemi di sicurezza antincendio, di cui deve essere garantita la manutenzione ed il controllo, i cui esiti devono essere opportunamente registrati ed archiviati.

Nell'istruttoria tecnica dovranno essere definite le eventuali tempistiche di stoccaggio dei prodotti/oggetti sulla base delle indicazioni del richiedente e delle valutazioni istruttorie, secondo quanto indicato in tabella 4.1 (condizione b)). Le tempistiche di stoccaggio dei prodotti/oggetti devono essere definite su criteri tecnici, laddove col tempo il prodotto/oggetto si degradi e perda

le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto, in modo analogo alla "scadenza". Nel caso di un prodotto che abbia perso le caratteristiche, esso diventa in quel momento rifiuto prodotto dal gestore dell'impianto ed andrà quindi gestito in modo analogo agli altri rifiuti prodotti.

Indicazioni devono essere altresì fornite circa lo stoccaggio dei materiali in attesa di conclusione della verifica di conformità.

Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di recupero devono prevedere che, al termine delle prime verifiche di accettabilità, il rifiuto in ingresso viene conferito nell'area di stoccaggio, separata dalla zona di accettazione. L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere distinta dalle aree destinate ai prodotti in uscita già sottoposti a trattamento (EoW), deve avere capacità adeguata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso secondo i quantitativi autorizzati nell'atto di autorizzazione dell'impianto.

L'Agenzia deve valutare che il produttore si sia dotato di sistemi di gestione ambientale (SGA SGQ/SG) che dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto.

- Il sistema di gestione ambientale deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, eventualmente anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste)
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità
- procedure di controllo del prodotto in uscita
- procedure per la verifica di conformità dell'EoW

I controlli sul processo di recupero/riciclaggio dovranno essere condotti sulla base dei parametri di processo e dei relativi valori soglia individuati dal provvedimento di autorizzazione.

Il richiedente dovrà proporre le dimensioni del lotto, sulla base dei rifiuti trattati e del trattamento effettuato, in modo da garantire caratteristiche analoghe per i prodotti/oggetti costituenti il medesimo lotto. L'autorizzazione dovrà specificare che la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.

### 4.3 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti

L'articolo 6 della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 851/2019/UE, al comma 5 prevede che "La persona fisica o giuridica che:

- a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
- b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati."

In base a tale disposizione è opportuno, in fase di istruttoria tecnica, valutare il rispetto della normativa REACH e CLP, nel momento in cui si vuole immettere un prodotto sul mercato in quantità  $\geq 1$  ton.

La normativa REACH si applica alle sostanze recuperate, come chiarito nelle linee guida ECHA. Di seguito si riportano le varie fasi e gli aspetti da considerare per gli adempimenti REACH e CLP.

- Fase 1 caratterizzazione del residuo;
- Fase 2 identificazione della sostanza e/o miscela;
- Fase 3: identificazione se si sia in presenza di sostanza/e o miscela o articolo;
- Fase 4: verifica dell'esenzione o dell'obbligo di registrazione della sostanza/e;
- Fase 4a : verifica della "sameness" (somiglianza) rispetto alla sostanza registrata
- Fase 4b ; verifica delle informazioni prescritte negli articoli 31 e 32
- Fase 5: verifica della classificazione CLP ed eventuale notifica della classificazione al database ECHA C&L
- Fase 6: verifica della Notifica al database ISS preparati pericolosi
- Fase 7: preparazione di una Scheda di Sicurezza e/o di informazioni
- Fase 8: preparazione di un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EOW

Si ricorda di effettuare la valutazione delle eventuali sostanze sottoposte a restrizioni (allegato XVII del REACH) o, delle sostanze per cui è richiesta l'autorizzazione (Allegato XIV del REACH) e la valutazione relativa alla presenza di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern)

Di seguito uno schema degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti




Figura 4.3 Diagramma di flusso adempimenti in materia di sostanze chimiche e prodotti

#### 4.4 Attività sperimentali per la definizione della cessazione della qualifica di rifiuto ex art.211 d.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 29 sexies comma 9 ter

L'autorizzazione di attività di sperimentazione e ricerca, ex art. 211 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è finalizzata a testare processi tecnologici innovativi di recupero/riciclaggio che non comportino utile economico in impianti che abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe esplicitate nel provvedimento di autorizzazione.

Anche per questi impianti è prevista la possibilità di definire criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di specifiche tipologie di rifiuti. A essa si potrà fare ricorso qualora si abbia la necessità di verificare preventivamente l'utilizzabilità di determinati rifiuti in uno specifico processo di trattamento per la produzione di end of waste (vedi anche i contenuti specifici inseriti nella tabella 4.1 in merito alle attività sperimentali di recupero). Come stabilito dal comma 4 dell'art. 211 in caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma ex art. 211 dovrà essere rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In linea generale, il ricorso alla sperimentazione potrà essere, quindi, motivato dal carattere innovativo e/o di ricerca del prodotto o del processo di recupero/riciclaggio dei rifiuti proposto e si configura in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo di tecniche/tecnologie innovative;
- impiego di rifiuti la cui idoneità tecnica per lo specifico trattamento con tecniche/tecnologie note deve essere accertata;
- impiego di rifiuti la cui idoneità ambientale e/o sanitaria a seguito del trattamento per l'ottenimento di un prodotto EoW deve essere accertata;
- sviluppo di prodotti innovativi.

In caso di attività afferente ad autorizzazione integrata ambientale è possibile inserire tali attività sperimentali nell'ambito dell'art. 29 sexies comma 9-ter



## 5 CRITERI CONDIVISI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

### 5.1 Metodologia per la scelta del campione degli impianti da sottoporre a controllo

La Legge 128/2019 di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, che ha modificato l'articolo 184 ter del d.lgs. n. 152/2006, al comma 3 ter, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, prevede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale e provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlli, a campione, sentita l'autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.

Risulta utile definire criteri univoci e trasparenti al livello nazionale per la definizione del campione da sottoporre al controllo.

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 n. 331, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, ha sottolineato come le ispezioni costituiscano un anello indispensabile della catena regolamentare e uno strumento efficiente per contribuire a un'attuazione più coerente della normativa ambientale in tutta la Comunità Europea, anche al fine di evitare distorsioni della concorrenza, in un'ottica di promozione della conformità degli impianti alle prescrizioni ambientali.

Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. ISPRA provvede a redigere un primo elenco delle autorizzazioni pervenute entro il mese di aprile 2020. In tale elenco, ai fini dell'estrazione degli impianti da controllare, saranno inserite, ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater, soltanto le autorizzazioni rilasciate/rinnovate/riesaminate ai sensi del comma 3 (ossia quelle "caso per caso"). Successivamente l'elenco sarà predisposto ogni 4 mesi. L'elenco, suddiviso per Regioni, viene ordinato alfabeticamente in base alla Ragione sociale del soggetto titolare del provvedimento di autorizzazione e numerato progressivamente.

Gli impianti autorizzati ai sensi titolo III bis della parte II del d.lgs. n. 152/2006 (AIA) sono sottoposti a controllo secondo la programmazione annuale delle attività ispettive di ogni Agenzia.

Gli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. n. 152/2006 saranno selezionati, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, a livello regionale dalle singole Agenzie delegate attraverso un generatore casuale di numeri da associare all'elenco progressivamente numerato.

Il campione per ogni regione sarà costituito dagli impianti autorizzati AIA, inseriti nella programmazione annuale delle attività ispettive di ogni Agenzia, e dal 5% a livello regionale dei provvedimenti autorizzatori rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 presenti nell'elenco che viene aggiornato ogni quadrimestre. In ogni caso, il numero di controlli per Regione sugli

impianti non AIA non può essere inferiore a 3 in un anno, se non nel caso che in un territorio regionale non risultino rilasciate un numero inferiore di autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006.

#### Campione da sottoporre a estrazione casuale

L'elenco numerato trasmesso da ISPRA il primo quadrimestre sarà sottoposto, da parte delle Agenzie, all'estrazione casuale del campione (5% impianti da controllare con un minimo di 3 per anno); i conseguenti controlli saranno svolti nel successivo quadrimestre.

L'elenco successivo trasmesso da ISPRA nel secondo quadrimestre andrà ad integrare il primo elenco a meno degli impianti già sottoposti a controllo, e così via per i quadrimestri successivi. Ciascun impianto rimarrà nell'elenco per 2 quadrimestri. L'elenco sarà reso pubblico sui siti dell'ISPRA, delle Agenzie regionali e provinciali della protezione dell'ambiente e del SNPA.

Resta fermo che gli impianti non estratti potranno comunque essere sottoposti ad ulteriori eventuali controlli ambientali dai relativi organi di controllo.

Dopo il primo anno di attuazione della presente metodologia e ad esito dei primi controlli effettuati si potrà valutare la possibilità di modificare la stessa dando la priorità ai flussi di rifiuti che presentano rischi più elevati per la salute umana e per l'ambiente in ragione della natura e del volume dei flussi di rifiuti, ai rifiuti sottoposti a processi di recupero innovativi o ai rifiuti recuperati per un ulteriore utilizzo successivo in altri Stati membri, come indicato nel considerando 17 della direttiva 851/2018/UE.

## 5.2 Preparazione dell'ispezione

L'ispezione sull'impianto ha come obiettivo primario la verifica della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell'art.184 ter.

Le risorse umane e le attrezzature sono definite sulla base:

- della complessità di un'installazione
- della valutazione del rischio.

Per la pianificazione e l'esecuzione dell'ispezione devono essere definite preliminarmente le attrezzature e mezzi necessari (compresi dispositivi di sicurezza, attrezzature di campionamento nel caso in cui sia richiesta la raccolta di campioni, computer portatile se disponibile e conveniente...).

Preliminarmente all'ispezione è necessario avere a disposizione la documentazione relativa alle caratteristiche strutturali e gestionali dell'impianto oggetto del controllo.

L'analisi preliminare della documentazione raccolta deve consentire una migliore comprensione del ciclo produttivo dell'impianto e della sua storia, nonché degli eventuali punti critici del processo di recupero/riciclaggio.

Sulla base della valutazione delle informazioni raccolte è utile predisporre:

- una lista di controllo per facilitare l'ispezione che contempli la verifica dei punti critici del processo di recupero/riciclaggio;
- l'elenco della documentazione che deve essere fornita dall'operatore (ad es. registri di carico e scarico dei rifiuti, registri di automonitoraggio, relazioni annuali presentate alle autorità);
- attrezzature per eventuali campionamenti e DPI

### 5.3 Esecuzione dell'ispezione

Il gruppo ispettivo in occasione del primo ingresso all'impianto illustra al Gestore la finalità dell'ispezione e le sue fasi che potranno svolgersi in una o più giornate secondo la complessità dell'impianto.

L'attività ispettiva dovrà essere descritta attraverso verbali di attività redatti nel corso del controllo e controfirmati dal personale presente sia di parte

aziendale sia di parte ispettiva. In tale ambito saranno annotate le eventuali osservazioni/contestazioni del Gestore.

Ai fini della cessazione della qualifica dei rifiuti i punti principali da esaminare in loco sono riassunti nel seguente schema:




Figura 5.3 - Fasi della visita ispettiva ad un impianto di recupero/riciclaggio da cui esita un materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (pag195 "Making the Circular economy work – Practical tools 2)

## 5.4 Controlli sui rifiuti in ingresso

Il gestore dell'impianto di trattamento deve dotarsi di procedure interne di gestione e di controllo atte a garantire la tracciabilità del rifiuto dal momento del conferimento in impianto fino alla produzione del prodotto (EoW). Le procedure di gestione e controllo dovranno, pertanto, riguardare anche la fase di accettazione del rifiuto in ingresso. Il sistema di controllo dovrà innanzitutto garantire che all'accettazione dei rifiuti in ingresso questi abbiano caratteristiche compatibili con:

- il processo di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto
- gli altri rifiuti già in fase di conferimento al fine di evitare fenomeni di incompatibilità fisica e/o chimica e/o la loro diluizione

Prima dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto di trattamento, il gestore deve acquisire tutte le informazioni necessarie per l'individuazione e la caratterizzazione del rifiuto (cosiddetta omologa).

In particolare, dovrà definire, all'interno della procedura di accettazione rifiuti nel SGA, gli eventuali contaminanti critici ed i relativi limiti in concentrazione compatibili con il processo e con la qualità finale del prodotto.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso all'impianto deve assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'accettazione dei rifiuti è effettuata da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento.
- b) per ciascun automezzo in ingresso all'impianto si procede alla verifica dei documenti e alla pesatura del carico, presso la stazione di ricevimento, con ritiro e controllo della documentazione richiesta.
- c) la detenzione dei rifiuti ritenuti conformi e quindi accettati in impianto, deve avvenire in aree idonee atte a impedire contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire qualunque forma di dispersione ambientale; si deve, inoltre, impedire qualsiasi manipolazione da parte degli operatori dei

sacchi contenenti rifiuti e/o miscelazione dei rifiuti in ingresso.

### 5.4.1 Modalità di accettazione del rifiuto in impianto

Il rifiuto, trasportato con idonei automezzi, entra nell'impianto di trattamento passando per il settore di accettazione. In tale area il rifiuto deve essere sottoposto a:

- pesatura e verifica del rispetto dei quantitativi massimi per lo stoccaggio previsti nell'autorizzazione dell'impianto ;
- nel caso sia previsto il controllo dell'eventuale presenza di sostanze radioattive tramite adeguata strumentazione, periodicamente mantenuta e controllata.

I risultati delle verifiche devono essere registrati e archiviati. Qualora il personale, addetto alle operazioni, in ingresso a seguito di tali verifiche valuti non idoneo e/o non trattabile in impianto il rifiuto conferito, l'automezzo con il carico respinto. Il diniego di accettazione deve, in ogni caso, essere annotato sul FIR.

### 5.4.2 Stoccaggio del rifiuto in ingresso

Al termine delle prime verifiche di accettabilità il rifiuto in ingresso viene conferito nell'area di stoccaggio, separata dalla zona accettazione e conforme alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità del rifiuto. L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere distinta dalle aree destinate ai prodotti in uscita già sottoposti a trattamento (EoW) e, se presenti, dalle aree di "quarantena" (aree deposito rifiuti in ingresso o EoW in uscita in attesa di verifiche di conformità) e, deve avere capacità adeguata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso secondo i quantitativi indicati nell'atto di autorizzazione dell'impianto. I tempi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso devono essere conformi a quanto autorizzato e, comunque in linea con le previsioni della normativa vigente. Le aree di stoccaggio devono essere adeguatamente impermeabilizzate ed eventuali

sversamenti dagli automezzi devono essere raccolti e convogliati separatamente, devono inoltre essere strutturate in modo da minimizzare le emissioni odorigene e le polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio del rifiuto.

Devono essere presenti adeguati sistemi di sicurezza antincendio, di cui deve essere garantita la manutenzione ed il controllo, i cui esiti devono essere opportunamente registrati ed archiviati.

L'ente di controllo in questa fase dovrà pertanto verificare l'adeguatezza delle aree di stoccaggio presenti e le procedure di gestione del rifiuto conferito nelle stesse.

L'attività ispettiva deve garantire la verifica del rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- verifica attività di formazione e addestramento del personale addetto all'accettazione del rifiuto (ad es. piano di formazione, ecc.);
- esame a campione della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso (autorizzazioni trasportatore, mezzo trasporto, scheda informativa rifiuto, FIR);
- controllo visivo a campione del carico di rifiuti in ingresso;
- verifica a campione dati di registrazione relativi alla pesatura e eventuale controllo radiometrico del carico in ingresso su registro di carico e scarico;
- verifica a campione e controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- verifica dell'area di messa in riserva dei rifiuti che deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ad essi e strutturata in modo da impedire miscelazione anche accidentale dei rifiuti interessati dal trattamento di recupero con altri rifiuti;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità dei carichi in ingresso;

- verifica modalità di gestione dei carichi non conformi, anche in termini di aree di stoccaggio dedicate.

Le verifiche da parte dell'ente di controllo sui rifiuti in ingresso riguardano la conformità alle procedure di accettazione previste dall'autorizzazione dell'impianto e/o nel protocollo di accettazione rifiuti.

#### 5.4.3 Congedo automezzo

L'automezzo, dopo lo scarico del rifiuto risultato conforme, deve essere sottoposto a nuova pesatura al fine di registrare la tara da parte dell'ufficio di accettazione (salvo i casi in cui la tara sia già nota). Nel caso di rifiuti trasportati in colli per i quali è prevista la pesatura diretta la valutazione della tara attraverso la seconda pesatura non è necessaria. La quantità in ingresso del rifiuto scaricato, dovrà in ultimo essere registrata nel registro di carico e scarico, secondo le tempistiche di legge. Se previsto prima di uscire dall'impianto, l'automezzo deve essere bonificato con lavaggio delle ruote in apposita zona di lavaggio.

L'ente di controllo dovrà pertanto verificare le relative quantità in ingresso registrate sul registro di carico e scarico, constatando i relativi quantitativi di entrata e tara appositamente registrati

Di seguito viene suggerita una lista di controllo con gli argomenti principali da verificare, dettagliati sopra.

Tabella 5.1- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.

SCHEDA RIASSUNTIVA EoW		
ARGOMENTO	COSA CONTROLLARE	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
	<b>RIFIUTO IN INGRESSO</b>	
Qualità dei rifiuti in ingresso nel processo di recupero	<p>Verifica esistenza di procedure di gestione della qualità volte a monitorare la conformità dei rifiuti di input prima che sia accettato l'ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura relativa alla caratterizzazione dei rifiuti e/o alla sua origine (idoneità al processo di recupero e alle caratteristiche impiantistiche autorizzate, composizione chimica del rifiuto)</li> <li>• Procedura definizione criteri per l'accettazione dei rifiuti nell' impianto di recupero (schede descrittive, informative)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura di accettazione dei rifiuti (SGQ/SG) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolli di caratterizzazione</li> </ul> </li> <li>• Documenti di laboratorio (RdP e verbali di campionamento) per ulteriore verifica analitica di base</li> </ul>
	<p>Verifica documenti del trasportatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazioni (automezzo e trasportatore)</li> <li>- scheda informativa</li> <li>- dati di caratterizzazione del rifiuto (RdP, schede di sicurezza)</li> </ul>	<p>Autorizzazioni trasportatore Documenti del produttore</p>
	<p>Verifica adeguatezza delle registrazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la pesatura del carico</li> <li>- controllo radiometrico se dovuto</li> <li>- tara</li> <li>- registrazioni manutenzioni e taratura strumentazione di ingresso rifiuti</li> <li>- corretta registrazione sul registro di carico e scarico dei carichi in ingresso</li> </ul> <p>Verifica adeguatezza delle registrazioni su registro di carico e scarico dei quantitativi in ingresso risultati idonei, con riferimento ai dati di ingresso e alle tempistiche di registrazione definite dalla normativa vigente</p>	<p>Documenti di registrazione carichi, eventuali verifiche radiometriche e controlli strumentazione in ingresso</p> <p>Registro di carico e scarico</p>



SCHEDA RIASSUNTIVA EoW		
ARGOMENTO	COSA CONTROLLARE	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
Stoccaggio dei rifiuti in ingresso	Verifica aree di stoccaggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto capacità massima di stoccaggio autorizzata</li> <li>- adeguatezza strutturale delle aree</li> <li>- adeguata separazione dei rifiuti in ingresso da quelli in uscita</li> <li>- adeguata separazione dei rifiuti in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche</li> </ul>	Autorizzazione Procedure di gestione aree stoccaggio rifiuti Lay out impiantistico

### 5.5 Controlli sul processo di recupero

L'autorizzazione dell'impianto di recupero/riciclaggio presuppone che l'attività abbia già superato una valutazione istruttoria della conformità del processo ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto condotta dall'autorità competente. L'obiettivo del controllo è, pertanto, quello di verificare la conformità del processo di recupero/riciclaggio con le prescrizioni introdotte nei provvedimenti di autorizzazione che derivano dalla necessità di garantire la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE così come modificato dalla direttiva 2018/851/UE.

La visita di controllo deve, dunque, iniziare richiedendo e valutando anche la documentazione disponibile presso l'operatore che possa consentire di attestare la conformità alle citate condizioni.

La prima verifica da effettuare riguarda la corrispondenza tra il lay out dell'impianto previsto nell'autorizzazione e la reale configurazione dello stabilimento in cui ha luogo il processo di recupero/riciclaggio. L'intero processo di recupero/riciclaggio deve essere ispezionato per

verificare la conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e alle norme in materia ambientale.

Se nel processo di recupero/riciclaggio è presente una fase di miscelazione dei rifiuti, questa dovrebbe essere descritta in autorizzazione e nella procedura del Gestore, ivi compresi gli aspetti di sicurezza.

In linea di principio gli impianti di trattamento devono essere dotati di:

- una zona di conferimento/accettazione del rifiuto (pesa, controllo radiometrico e ufficio accettazione, lavaggio ruote)
- una zona di sosta degli automezzi in attesa della verifica di conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso
- una zona di stoccaggio dei rifiuti scaricati prima dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione
- un'area di processo ed eventuale pre trattamento
- una zona di stoccaggio del rifiuto trattato
- una zona di deposito del prodotto in uscita

L'impianto deve, inoltre, possedere un idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia (qualora richiesto dall'autorizzazione), adeguate

aree per la viabilità interna e adeguate strutture di servizio per la sicurezza dell'impianto.

L'ente di controllo deve pertanto verificare l'idoneità strutturale delle aree presenti e la presenza dei sistemi di raccolta acque reflue, meteoriche e di prima pioggia (qualora richiesto dall'autorizzazione)

L'attività ispettiva deve garantire la verifica del rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- verifica la corrispondenza tra il lay-out dell'impianto previsto nell'autorizzazione e la reale configurazione dello stabilimento in cui ha luogo il processo di recupero/riciclaggio.
- verifica intero processo di recupero/riciclaggio ai fini della conformità alle disposizioni dell'autorizzazione o alle norme generali.

### 5.5.1 Processo di gestione

Il gestore deve dotarsi di sistemi di gestione che dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compreso il controllo della qualità.

Oltre alle prescrizioni previste in materia di accettazione nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente e alle applicabili disposizioni di legge, è necessario verificare che il sistema garantisca il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste)

- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità
- procedure di controllo del prodotto in uscita
- procedure per la verifica di conformità dell'EoW

### 5.5.2 Operazioni di recupero/ riciclaggio

Le operazioni di recupero/riciclaggio devono essere compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata e garantire i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle specifiche tecniche di prodotto (norme UNI/EN/ISO).

I controlli sul processo di recupero/riciclaggio dovranno essere condotti sulla base dei parametri di processo e dei relativi valori soglia individuati dal provvedimento di autorizzazione. Il controllo dovrà accertare che l'impianto operi conformemente a detti parametri e valori soglia valutando al contempo se gli stessi siano sufficienti a garantire il rispetto delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti di cui all'art.6 paragrafo 1 della direttiva 2008/98/CE e successive modifiche ed integrazioni.

Viene suggerita la seguente lista di controllo

Tabella 5.2 – Controlli ordinari

ARGOMENTO	CONTROLLI ORDINARI	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
Operazioni di recupero (R)	I diversi trattamenti sono coerenti con l'autorizzazione? Le operazioni di recupero sono compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in ingresso?	Provvedimento di autorizzazione
Prestazioni ambientali generali	Verificare l'implementazione di un sistema di gestione della qualità e monitoraggio dei parametri di processo che influenzano l'ambiente, la salute e la qualità del prodotto per ogni fase della catena di processo. Verificare l'implementazione di un sistema di gestione ambientale Verifica della presentazione della dichiarazione MUD relativa all'anno precedente e verifica della compilazione della Scheda Materiali prevista in tale dichiarazione	Sistema di gestione Sistema di controllo da remoto (es. punti di controllo in continuo) Registro di carico e scarico dei rifiuti MUD O.R.SO impianti

Tabella 5.2 – Controlli da valutare caso per caso

ARGOMENTO	CONTROLLI EVENTUALI DA VALUTARE CASO PER CASO SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
Monitoraggio	Controllare l'ottemperanza del Gestore all'eventuale autocontrollo prescritto in autorizzazione	Relazione sugli autocontrolli secondo Autorizzazione
Emissioni diffuse	Verificare ad esempio l'implementazione di un piano di gestione degli odori e l'uso di tecniche per ridurre l'impatto degli odori nel caso questo sia stato prescritto in autorizzazione	Ad esempio Piano di gestione delle emissioni odorigene secondo Autorizzazione
Rumore e vibrazioni	Verificare l'implementazione di un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni e l'uso di tecniche per ridurre l'impatto del rumore e delle vibrazioni nel caso questo sia stato prescritto in autorizzazione	Piano degli interventi di mitigazione del rumore e delle vibrazioni secondo Autorizzazione

ARGOMENTO	CONTROLLI EVENTUALI DA VALUTARE CASO PER CASO SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
Emissioni in aria e in acqua	Verificare la conformità dei punti di emissione e dei limiti di emissione in aria e in acqua	Relazioni sugli autocontrolli Analisi di laboratorio secondo Autorizzazione Disegni progettuali dei punti di emissione
Emissioni da incidenti e inconvenienti	Verificare l'uso di tecniche per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di incidenti e inconvenienti	Presenza di procedure e di materiale (es kit per raccolta sversamenti)
Requisiti di processo	Verificare i requisiti di processo stabiliti nell'autorizzazione	Provvedimento di autorizzazione

### 5.6 Controlli sui prodotti in uscita

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di un rifiuto di cui al decreto di autorizzazione della specifica tipologia di codice EER è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo di recupero di ciascun lotto.

L'identificazione del lotto dipende dalle caratteristiche merceologiche, chimico – fisiche dell'EoW stesso e dal processo di trattamento; la definizione del lotto deve essere proposta dal Gestore in fase di istruttoria e valutata e assentita dall'Autorità Competente in autorizzazione.

Il produttore del materiale recuperato conserva presso il proprio impianto, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la possono richiedere per un tempo indicato nell'autorizzazione.

In relazione alla necessità di definire quando, dopo un trattamento di riciclaggio, un oggetto o una sostanza rispetta i criteri EoW, le *"Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 on waste"* precisano che è la regolamentazione che definisce detti criteri, relativa alla specifica tipologia di rifiuto, a stabilire il momento in cui non si applica più la norma sui rifiuti. In via generale gli Stati Membri possono stabilire il momento in cui i rifiuti cessano di essere rifiuti in diversi punti della catena: dopo il processo, dopo la caratterizzazione, quando il materiale viene venduto e lascia l'installazione.

Il Dm 14 febbraio 2013, n. 22 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*, il Dm 28 marzo 2018, n. 69, *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* e il DM n. 62 del 15/05/2019 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona"*

(PAP) " stabiliscono che l'applicazione della normativa sui rifiuti termina quando il processo di recupero si è concluso ed il materiale risultante è stato verificato e certificato come prodotto dal produttore attraverso l'emissione della dichiarazione di conformità.

Nel caso di autorizzazioni ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 "caso per caso" l'indicazione del momento in cui il rifiuto cessa di essere tale è individuata dal provvedimento di autorizzazione, verosimilmente anche per garantire un'omogenea applicazione della disciplina sul territorio nazionale, conformemente a quanto stabilito dai decreti nazionali già emanati.

### 5.6.1 Cessazione della qualifica di rifiuto

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti, individuati dall'atto di autorizzazione, devono essere accertati per ciascun lotto prodotto. La dimensione del lotto deve essere definita "caso per caso" nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa.

La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall'autorizzazione comporta, per il detentore, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In tali casi dovrà essere presente una procedura di gestione delle non conformità riscontrate nel prodotto.

La verifica deve accertare:

- la conformità del lotto a quanto prescritto in autorizzazione
- la conformità attestata dal produttore tramite la verifica, ove pertinente, analitico-strumentale di un campione del materiale per ogni lotto prodotto con le modalità definite nello specifico decreto autorizzativo, confrontando i risultati analitici con i valori limite imposti dallo stesso
- che le analisi siano eseguite da un laboratorio accreditato
- che il campione sia conservato per il tempo indicato nell'autorizzazione, tempo che deve tener conto delle possibilità di alterazione del campione stesso
- che le modalità di conservazione del campione siano tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prodotto e consentire l'eventuale ripetizione delle analisi.

E' inoltre opportuno verificare che il lotto di materiale sia stato opportunamente definito in base alla tipologia di rifiuto in ingresso, alle caratteristiche del materiale e alla potenzialità dell'impianto, in modo che lo stesso possa dirsi effettivamente rappresentativo del processo di produzione dell'EoW.

La definizione di criteri "caso per caso" per la cessazione della qualifica di rifiuto deve garantire il medesimo livello di tutela ambientale e sanitaria previsto dalle norme ambientali e dalle norme tecniche sull'utilizzo dei prodotti potrebbero essere, di per sé, sufficienti ad assicurare che la sostanza o l'oggetto non porterà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana (comma 1 lett. d) art. 184 ter). Tuttavia, in fase di verifica in sito è necessario che l'impianto operi sulla base delle prescrizioni rilasciate.

Si segnala tra le verifiche la compliance al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants), nel caso in cui i rifiuti sottoposti al recupero/riciclaggio contengano sostanze indicate nel citato regolamento (esempio diossine in scorie da inceneritori; alcuni ritardanti di fiamma bromurati per le plastiche).

L'articolo 7 prevede che i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione

indicati nell'allegato IV e riportati nella tabella che segue.

Il Gestore deve quindi garantire che eventuali POPs presenti riportati nella tabella seguente non superino i limiti indicati prima che il rifiuto subisca il processo di recupero.

Tabella 5.3 – Valori limite di concentrazione di cui all'allegato IV art.7 par.4 lett.a) del Regolamento (UE) 2019/1021

Sostanza	CAS NR	EC NR	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaleni policlorurati (1)	-	-	10 mg/kg
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP)			10 000 mg/kg
Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O			Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso e conformemente ai trattati, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a 500 mg/kg. La Commissione svolge tale riesame quanto prima, e in ogni caso non oltre il 16 luglio 2021.
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O			
Esabromodifeniletere C12H4Br6O			
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O			
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri)			50 mg/kg
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			15 µg/kg(2)
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-	210-168-9 200-401-2 206-270-	50 mg/kg



Sostanza	CAS NR	EC NR	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
	73-1	8 206-271-3	
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-5	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg (3)
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg
Esabromociclododecano(4)	25637-99-4 3194-55-6, 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	1 000 mg/kg, soggetti a riesame da parte della Commissione entro il 20 aprile 2019

### 5.6.2 Stoccaggio provvisorio del materiale che ha cessato di essere rifiuto presso l'impianto di produzione

Un prodotto che soddisfa i criteri di qualità, ma non trova una destinazione finale (domanda o mercato) è uno scenario che va verificato tenendo in considerazione l'eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.

L'elemento che deve essere verificato è, quindi, il tempo di conservazione del "prodotto" presso l'impianto dopo che il processo di recupero/riciclaggio è dichiarato concluso e il materiale viene certificato come prodotto dal produttore (gestore dell'impianto), secondo quanto indicato al paragrafo 4.3.

In attesa di avvio allo specifico utilizzo, l'oggetto o la sostanza possono essere depositati presso l'impianto di produzione, nelle aree espressamente individuate, ove siano prescritti precisi limiti quantitativi e temporali nell'autorizzazione. Nel caso in cui l'autorizzazione non individui esplicitamente tali limiti, come indicato nel paragrafo 4, la verifica deve appurare, sulla base della

documentazione fornita dal gestore, se le modalità di stoccaggio dei prodotti (con riferimento a limiti quantitativi e temporali), rilevata in fase di controllo, è compatibile con l'avvio all'utilizzo indicato nell'autorizzazione oppure se si protrae ingiustificatamente.

### 5.6.3 Attività ispettiva del prodotto in uscita

L'attività ispettiva dovrà garantire che il prodotto generato dal trattamento sia conforme alle disposizioni autorizzative e legislative al tempo stesso, ovvero il prodotto deve rispondere ai requisiti dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06.

Le analisi sui campioni effettuate dal produttore sono eseguite con metodiche e parametri fissati dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e stabilite sulla base dell'origine e dello stato fisico del rifiuto nonché degli utilizzi delle sostanze e degli oggetti recuperati.

Gli esiti delle analisi effettuate dal produttore su un campione producono effetti per la qualificazione dell'intero lotto di produzione. Per ogni lotto il produttore effettua il prelievo di un campione.

In particolare nell'ambito della verifica ispettiva dovranno pertanto essere verificati:

- i verbali di campionamento che dovranno riportare la metodica di campionamento utilizzata ed i quantitativi utilizzati, entrambi dovranno essere conformi alle disposizioni autorizzative
- i rapporti di prova delle analisi effettuate, tenendo presente la corrispondenza tra i lotti di produzione e le relative analisi effettuate. Nei rapporti di prova dovranno essere verificati i valori in concentrazione dei parametri indagati e la conformità con i valori limite imposti, l'utilizzo di metodi analitici riconosciuti e/o richiesti nell'autorizzazione, il rimando allo specifico verbale di campionamento ed il rispetto della frequenza di analisi secondo i dettami dell'autorizzazione
- le registrazioni dei controlli manutentivi e di taratura della strumentazione utilizzata

Dovranno, inoltre, essere resi disponibili all'ente di controllo le dichiarazioni di conformità di ciascun lotto di

produzione, le informazioni ivi contenute dovranno essere corrispondenti ai dati presenti nei relativi rapporti di prova. È opportuno infine verificare a campione che tutte le movimentazioni del prodotto in uscita siano registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.

### 5.6.4 Conformità alle norme di riferimento del prodotto

Il prodotto ottenuto dal recupero dovrà rispondere alle verifiche prestazionali stabilite nell'autorizzazione in conformità alle norme tecniche specifiche che disciplinano gli analoghi prodotti in base alla specifica destinazione d'uso.

L'ente di controllo dovrà verificare che il produttore del materiale abbia eseguito le prove di conformità previste dagli specifici standard tecnici di riferimento ai fini della corretta immissione sul mercato, anche in termini di impatti ambientali.

Di seguito si riassumono le fasi da prevedere

Tabella 5.4 – Verifiche di conformità del prodotto

ARGOMENTO	COSA CONTROLLARE SUL PRODOTTO IN USCITA	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
Sistema di gestione ambientale	<p>Il produttore deve dotarsi di un sistema di gestione e controllo interno che definisca le modalità di conduzione del processo produttivo del rifiuto recuperato (prodotto) in conformità alle disposizioni autorizzative.</p> <p>Il sistema di gestione e controllo, per garantire la tracciabilità del rifiuto, deve includere procedure operative che descrivano tutto l'iter del rifiuto, dal suo conferimento nell'impianto di recupero fino alla produzione del prodotto finale e suo invio al successivo ciclo produttivo di altri utilizzatori.</p>	<p>Procedure operative per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità processo produttivo EoW;</li> <li>- conferimento prodotto in uscita;</li> <li>- gestione rapporti con i successivi utilizzatori del prodotto tali da garantire che i materiali ottenuti siano effettivamente utilizzati in un ciclo produttivo, ovvero esiste una mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto.</li> </ul> <p>Qualora l'impresa risulti registrata ai sensi del Regolamento n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) o certificata UNI EN ISO 14001 tali informazioni devono essere inserite in una sezione apposita riguardante il processo EoW.</p>
Verifiche di conformità sul prodotto	<p>Indagini analitiche su ogni lotto del prodotto effettuate secondo le disposizioni della specifica autorizzazione.</p> <p>I risultati devono essere confrontati con i valori limite imposti per gli specifici parametri</p>	<p>Verbali di campionamento</p> <p>Rapporti di prova</p> <p>Registrazioni taratura e manutenzione della strumentazione adibita allo scopo</p> <p>Accreditamento laboratorio</p> <p>Autorizzazione</p>
	<p>I controlli sono eseguiti su un campione di ogni lotto secondo le modalità indicate dalle autorizzazioni in conformità alle norme tecniche vigenti e nell'autorizzazione (es Norma per il campionamento UNI EN 10802:2013). Il campione va conservato per un tempo specificato in autorizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p>

ARGOMENTO	COSA CONTROLLARE SUL PRODOTTO IN USCITA	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
	<p>Corretta conservazione ed identificazione dei campioni di ogni lotto di produzione al fine della verifica delle tempistiche di conservazione, come disposte dall'autorizzazione</p> <p>Ad esito dei controlli previsti sul materiale in uscita dal trattamento deve essere dichiarata o meno la conformità del prodotto tramite apposita documentazione, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione. Verificare l'emissione della dichiarazione di conformità per ciascun lotto.</p>	<p>Dichiarazione di conformità per ogni lotto di produzione</p> <p>Autorizzazione</p>
	<p>La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall'autorizzazione comporta, per il detentore, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i .</p> <p>Procedura di gestione delle non conformità riscontrate nel prodotto</p>	<p>Procedura di gestione delle non conformità riscontrate nel prodotto</p> <p>Autorizzazione</p>
Prodotto in uscita	<p>Identificazione del fine ciclo: verifica della corretta gestione del deposito del materiale prodotto, in attesa di essere spedito sul mercato, in termini di tempistiche, di quantitativi depositati e di modalità di stoccaggio nelle relative aree con riferimento alla perdita delle caratteristiche di prodotto</p> <p>Conformità strutturale delle specifiche aree che devono in ogni caso essere separate dai rifiuti in entrata. Condizioni di conservazione dei materiali tali da non modificare la qualità del prodotto</p>	<p>Autorizzazione</p>

ARGOMENTO	COSA CONTROLLARE SUL PRODOTTO IN USCITA	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
	<p>Per la sostanza o l'oggetto deve esistere un mercato o una domanda</p> <p>Il prodotto deve essere utilizzato per gli usi indicati nell'autorizzazione</p>	<p>Elenco utilizzatori del prodotto</p> <p>Registro delle imprese</p> <p>Bolle di accompagnamento dei prodotti verso gli utilizzatori identificati</p> <p>Contratti di vendita</p> <p>Autorizzazione</p>
<p>Conformità alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter, agli standard tecnici e alle norme ambientali, atti a verificare che la sostanza o l'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana</p>	<p>Verificare la conformità alla legislazione sui prodotti (standard tecnici, norma ISO, EN ecc) o altri documenti commerciali pertinenti che descrivono o regolano la qualità del prodotto da immettere sul mercato.</p> <p>Verificare i risultati analitici, laddove previste soglie di tolleranza per la verifica di conformità del prodotto.</p>	<p>Documenti che accompagnano i prodotti consegnati sul mercato</p> <p>Rapporti di prova</p> <p>Autorizzazione</p>
	<p>Verificare la conformità alle norme ambientali indicate nell'autorizzazione, tali da stabilire che l'uso della sostanza non comporta impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>	<p>Documenti che dimostrano tale requisito (concentrazione di sostanze pericolose, test di cessione ...)</p> <p>Autorizzazione</p>
	<p>Prove documentali che dimostrino la conformità ai regolamenti CLP e REACH, in termini:</p> <p>Livello di sostanze presenti soggette a restrizioni (Allegato XVII)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformità ai requisiti di autorizzazione</li> <li>• Conformità ai requisiti di registrazione</li> <li>• Conformità agli obblighi di informazione</li> </ul>	<p>Documenti relativi a REACH e CLP</p> <p>Autorizzazione</p>

### 5.6.5 Competenze in materia di controllo

Un impianto di trattamento e recupero rifiuti può essere sottoposto a più tipologie di ispezioni da diversi soggetti. Trattiamo di seguito le ispezioni programmate, non considerando gli interventi di vigilanza su segnalazione o su richiesta della Magistratura:

- a. se si tratta di impianto AIA – pianificazione regionale, verifiche a cura di ARPA/APPA
- b. se si tratta di impianto non AIA – pianificazione a livello regionale /provinciale, verifiche a cura delle Regioni /Province o di ARPA
- c. se l'impianto ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. 105/15 – pianificazione del CTR per SSS, regionale per SSI; verifiche SSS VVF, ARPA e INAIL; SSI ARPA e VVF
- d. verifiche sull'applicazione del d.lgs. 81/08

Per quanto concerne la disciplina REACH:

pianificazione nazionale per le verifiche sui prodotti (ad oggi non risultano verifiche su prodotti derivanti da rifiuti), verifiche effettuate – secondo la normativa regionale – da Autorità Sanitarie e/o ARPA. Per ciò che concerne in generale l'applicazione del Regolamento REACH verifiche effettuate su programmazione distrettuale.

È auspicabile, ove possibile, favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con:

- Autorità di controllo REACH;
- Autorità di controllo ambientale della destinazione del Paese di fine rifiuto (all'interno o all'esterno degli Stati membri).

Deve essere favorita, in particolare, la condivisione di informazioni tra le autorità di controllo in merito alle loro attività di ispezione.

### 5.7 Controlli sulle attività sperimentale per la definizione di criteri EoW

La verifica ispettiva dovrà, quindi, essere finalizzata al controllo di quanto previsto dall'autorizzazione, secondo i contenuti di cui al paragrafo 4, e qualora alcuni aspetti non fossero specificati l'ispezione includerà anche l'accertamento della sussistenza delle condizioni individuate nel paragrafo 4e della presente linea guida.

### 5.8 Sintesi degli adempimenti

Le fasi procedurali del controllo ai sensi dell'art. 184-ter possono essere così sintetizzate:

- il controllo eseguito dall'ISPRA o dall'ARPA delegata deve concludersi entro 60 giorni "*dall'inizio della verifica*", redigendo (in caso di non conformità) un'apposita relazione.
- Gli esiti della verifica vanno comunicati (sia in caso di conformità sia di non conformità) "*entro 15 giorni*" dalla conclusione della verifica al Ministero dell'Ambiente, all'ISPRA, al gestore ed all'Autorità competente
- L'ISPRA redige una relazione annuale sulle verifiche e sui controlli effettuali ai sensi della norma in esame e la comunica al Ministero dell'Ambiente e alle Autorità Competenti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi e quelli di altra natura, differenti e ulteriori, previsti dalla legge, compresi quelli attivati in caso di accertata non conformità della gestione degli impianti agli atti autorizzatori rilasciati e/o alle norme vigenti.



## 6 MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA

Di seguito si riporta la scheda da compilare che riassume sinteticamente gli esiti dei controlli da allegare alla relazione sugli esiti della verifica

Tabella 6.1 – Tabella di sintesi esiti di controllo

Autorità Competente	Regione / Provincia / Città metropolitana
Organo ispettivo	ARPA/APPA.....
Data visita ispettiva	Dal ..... al .....
Tipologia di impianto	Descrizione
Ragione sociale	
Sede unità locale	
Tipologia autorizzazione	Indicare l'articolo di riferimento del D.lgs. 152/06 (artt. 208, 209, 211, titolo III bis parte seconda )
Procedimento EoW	Sintesi input-output
Campionamenti	SI - NO
	Se SI indicare la matrice interessata e gli esiti dei controlli analitici condotti
Verifiche rifiuti in ingresso	Sintesi attuazione/status e criticità
Verifiche sul processo/tecnica di trattamento	Sintesi attuazione/status e criticità
Verifiche sui criteri di qualità del prodotto, compresi i VLE	Sintesi attuazione/status e criticità
Verifiche sui sistemi di gestione che dimostrano il rispetto dei criteri EoW	Sintesi attuazione/status e criticità
Verifiche dichiarazione di conformità	Sintesi attuazione e criticità
Violazioni amministrative a carico del gestore	SI - NO
	Se SI, breve descrizione della non conformità
Violazioni penali a carico del gestore	SI - NO
	Se SI, breve descrizione della non conformità
Condizioni/prescrizioni per il gestore	Indicare le azioni proposte alle Autorità Competenti per il superamento delle non conformità/criticità riscontrate e le eventuali successive verifiche per la risoluzione

Si propone inoltre la seguente scheda di accompagnamento alla comunicazione di cui all'art. 184 ter comma 3 bis, per le autorizzazioni nuove, riesaminate o rinnovate dopo la data di entrata in vigore della l. n. 128/2019 (3 novembre 2019) e quindi sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3-ter e 3 - quater.

Tabella 6.2 – Tabella comunicazione di cui all'art. 184 ter comma 3 bis, per le autorizzazioni nuove,

Scheda accompagnamento autorizzazione	
Ragione sociale	
Sede unità locale	
Tipologia autorizzazione	Indicare l'articolo di riferimento del D.lgs. 152/06 (artt. 208, 209, e 211) Es 208
Data di rilascio autorizzazione	
Scadenza autorizzazione	
Nuovo impianto Rinnovo/riesame Modifica	
Processo di recupero	Breve descrizione
EER coinvolti in recupero	
Utilizzi previsti	
EoW	Descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo